

Comunicato stampa

Telefono: 0115617504

RILASCIO IMMEDIATO DEL COMUNICATO
9 giugno 2011

Legittimo il licenziamento in base a testimonianza di un investigatore privato



Ennesima sentenza che sancisce la legittimità del licenziamento sulla base delle risultanze di un'agenzia investigativa, incaricata dal proprio datore di lavoro di controllare la commissione di eventuali illeciti, purché però l'attività di indagine non riguardi l'ordinaria attività lavorativa. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 12489 dell'8 giugno 2011 respingendo il ricorso presentato da un dipendente infedele.

Secondo i giudici di Piazza Cavour, le disposizioni dello Statuto dei lavoratori, nel limitare i controlli ammissibili da parte del datore di lavoro, infatti, "non precludono a quest'ultimo di ricorrere ad agenzie investigative - purché non sconfinino nella vigilanza dell'attività lavorativa vera e propria, riservata dall'articolo 3 dello Statuto direttamente al datore di lavoro ed ai suoi collaboratori -, restando giustificato l'intervento in questione non solo per l'avvenuta perpetrazione degli illeciti e l'esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che gli illeciti siano in esecuzione".

Viene confermata la sentenza dei giudici di appello secondo cui «il controllo dell'agenzia si era mantenuto nei limiti» non investendo dunque la normale attività lavorativa, ma unicamente «le prestazioni del dipendente integranti violazioni di obblighi extracontrattuali penalmente rilevanti».